

**ENERGIA: Impianto fotovoltaico - Archiviazione del procedimento di PAUR poiché l'integrazione progettuale presentata nel corso del procedimento, al fine di superare i pareri negativi pervenuti, costituirebbe un nuovo progetto rientrante nella competenza del Ministero dell'Ambiente - Contrarietà del provvedimento di archiviazione con l'art. 7 *quater* D.L. n. 21/2022 - Principio della continuazione degli affari pendenti in capo all'organo originariamente investitone.**

**Tar Puglia - Lecce, Sez. II, ord. 11 gennaio 2023, n. 2**

*“[...] il caso è del tutto simile ad altro definito positivamente in sede cautelare da questo TAR, che ha ravvisato la contrarietà del provvedimento di archiviazione con l'art. 7-*quater* del D.L. n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022 secondo cui “I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali”; ad avviso di questo TAR tale disposizione esprime “il favor per la continuità dell'azione amministrativa in capo all'organo, che ha iniziato il procedimento, e che, in fondo, precisa una regola generale in materia di mutamento della competenza amministrativa, che prevede la continuazione degli affari pendenti in capo all'organo originariamente investitone” [...].”*

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2022, proposto da Sr Bari S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale p.e.c., come da a Registri di Giustizia;

#### ***contro***

Provincia di Foggia e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., non costituitesi in giudizio;

#### ***per l'annullamento***

#### ***previa sospensione dell'efficacia***

dei seguenti atti: 1) la nota prot. 54703 del 9.11.2022, con cui la Provincia di Foggia ha comunicato l'archiviazione del procedimento Cod. prat. 2020/00121/VIA-PAUR, avente a oggetto la *“Realizzazione di un impianto fotovoltaico, e opere connesse, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, denominato 'Fotovoltaico Borgo Mezzanone' di potenza nominale complessiva di 100,7552 MWe, ubicato in agro di Manfredonia (FG) e di Foggia (FG)”*; 2) ogni altro presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente, ivi compresa

la nota prot. 50214 del 13.10.2022 (doc. 2) con cui la Provincia di Foggia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, il preavviso di archiviazione del procedimento autorizzativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, il dott. Orazio Ciliberti e udito l'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente;

Considerato che:

l'impugnata archiviazione del procedimento PAUR (avente a oggetto un impianto fotovoltaico) è motivata sulla base del fatto che l'integrazione progettuale presentata dall'operatore nel corso del procedimento, al fine di superare i pareri negativi pervenuti, costituirebbe un nuovo progetto rientrante nella competenza del Ministero dell'Ambiente;

il caso è del tutto simile ad altro definito positivamente in sede cautelare da questo TAR, che ha ravvisato la contrarietà del provvedimento di archiviazione con l'art. 7-quater del D.L. n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022 secondo cui *“I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali”*;

ad avviso di questo TAR tale disposizione esprime *“il favor per la continuità dell'azione amministrativa in capo all'organo, che ha iniziato il procedimento, e che, in fondo, precisa una regola generale in materia di mutamento della competenza amministrativa, che prevede la continuazione degli affari pendenti in capo all'organo originariamente investitone”* (cfr., TAR Bari, II, ord. n. 503/2022);

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti della misura cautelare, anche sotto il profilo del *periculum in mora*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende l'esecutività del provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 marzo 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Rita Tricarico, Consigliere

Lorenzo Ieva, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**